

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 8/C N. 9/C (2004-2005)

Riunioni del
13 settembre 2004
20 settembre 2004

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 8/C - RIUNIONE DEL 13 SETTEMBRE 2004

1/2 - APPELLI DELL'A.C. VENEZIA E DEL SIG. DAL CIN FRANCESCO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 CADAUNO E DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 8 del 22.7.2004)

Con distinti, ma sostanzialmente coincidenti ricorsi, che possono pertanto essere riuniti attenendo alla medesima pronuncia, il dr. Francesco Dal Cin in proprio e l'A.C. Venezia Calcio proponevano reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. pubblicata sul C.U. n. 8 del 22 luglio 2004, con cui venivano inflitte l'inibizione a svolgere attività in campo federale fino al 31.10.2004 e l'ammenda di euro 15.000,00 al Dal Cin e l'ammenda di euro 15.000,00 al Venezia.

Nei ricordati ricorsi, si sosteneva che sostanzialmente l'addebito contestato al Dal Cin e consistente nell'aver reso dichiarazioni lesive della reputazione di persone ed organismi operanti in ambito federale ed idonee a porre in dubbio la regolarità e delle gare e delle designazioni arbitrali, per un verso erano risultate sostanzialmente riprodotte di voci circolanti nell'ambiente, che avrebbero avuto una certa notorietà, seppure circoscritte ad un ristretto ambito di soggetti e che quindi erano corrispondenti a verità; per altro verso si evidenziava la genericità dell'atto di deferimento; si lamentava poi l'entità della sanzione e si contestava l'applicabilità della recidiva.

Il dedotto vizio di genericità dell'atto di deferimento non sussiste, in quanto dal contesto di esso era dato non solo desumere quali fossero i soggetti lesi dalle dichiarazioni rilasciate, ma si evincevano altresì gli estremi dell'inculpazione, sicché era possibile apprestare idonea difesa, come emerge dalla semplice lettura dello stesso.

L'affermata ed in minima misura riscontrata sussistenza di voci circolanti al riguardo nell'ambiente non risulta peraltro confermata da nessun elemento concreto e tanto non consente di ritenere sussistente nella specie la invocata *exceptio veritatis*, atteso che la semplice diceria, magari limitata a soggetti non sempre disinteressati alla diffusione di voci malevole, non integra quel globale e consistente bagaglio di riscontri che anche sospetti non completamente circoscritti devono avere per poter essere posti a base di dichiarazioni pubbliche obiettivamente lesive.

Se il ravvedimento invocato dal Dal Cin v'è stato, ed è quanto meno opinabile, esso risulta comunque tardivo ed inidoneo a produrre i benefici che se ne vorrebbero trarre.

Va invece accolta la tesi relativa alla esclusione della recidiva, atteso che nella presente stagione sportiva il Dal Cin non aveva commesso alcuna altra infrazione e non può alterare tale dato il fatto che la sanzione per un fatto precedente sia stata irrogata nella stagione in corso, in quanto non può servire a determinare diversamente la cronologia dei fatti la circostanza, certo non ascrivibile all'inculpato, che il relativo giudizio si sia chiuso in una stagione successiva a quella della commissione della violazione.

Sulla base di tale accoglimento, e tenuto conto della giurisprudenza di questa Commissione circa l'entità delle sanzioni per fatti similari, la inibizione inflitta al Dal Cin può essere ridotta nei limiti del periodo già espiato, mentre la sanzione pecuniaria per la società, in ragione dell'obiettiva minore gravità del fatto ascritto al suo Direttore generale, può essere ridotta ad euro 10.000,00.

L'accoglimento, sia pure parziale, dei relativi ricorsi comporta la restituzione delle tasse relative.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.C. Venezia di Venezia e dal Sig. Dal Cin Francesco, così decide:

1. accoglie parzialmente quello dell'A.C. Venezia, riducendo ad € 10.000,00 la sanzione già inflitta dai primi giudici alla reclamante;
2. accoglie parzialmente quello del Sig. Dal Cin, riducendo al sofferto la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici al reclamante e confermando nel resto.
Dispone restituirsi le tasse versate.

3 - APPELLO DELL'U.S. GRICIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE 2 NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 E 2 NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1 E 2 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

4 - APPELLO DELLA POL. SUCCIVO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 E L'AMMENDA DI € 1.000,00 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

5 - APPELLO DEL SIG. DELL'AVERSANA GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E COMMI 1 E 2 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

A seguito della denuncia di tentativo di illecito sportivo ai danni della società Giovani Recale sporta dal Presidente della medesima in relazione alla gara disputata con il Gricignano in data 14.3.2004, esperiti gli opportuni accertamenti istruttori da parte dell'Ufficio Indagini, in data 5 luglio 2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania: 1) Gennaro Dell'Aversana, tesserato per la società Pol. Succivo e fratello di Edoardo Dell'Aversana, dirigente dell'U.S. Gricignano, per rispondere della violazione di cui agli artt. 6, commi 1 e 2, e 1, comma 1, C.G.S., per avere telefonato al calciatore Giuseppe Altobelli, tesserato per la società Giovani Recale, prima della suddetta gara, promettendogli un regalo in cambio del suo scarso impegno nella gara medesima; 2) l'U.S. Gricignano Calcio, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, per rispondere, in relazione ai suddetti fatti, delle medesime violazioni ascritte al Dall'Aversana; 3) la Pol. Succivo, per rispondere, sempre in relazione ai citati fatti, della violazione di cui all'art. 2, comma 4, C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato, Gennaro Dell'Aversana.

All'udienza del 5.8.2004, avanti all'adita Commissione Disciplinare, la difesa dell'U.S. Gricignano eccepiva, fra l'altro, la genericità e l'erroneità delle violazioni contestate alla società deferita, nonché la mancata indicazione del titolo della responsabilità della società medesima nell'atto di deferimento.

Con ordinanza resa alla medesima udienza la Commissione Disciplinare respingeva la suddetta eccezione preliminare, rilevando, fra l'altro, che "in ordine alla questione relativa alla rubrica di deferimento, è agevole determinare, dall'esame testuale degli atti, che...

per quanto attiene alla U.S. Gricignano Calcio, secondo quanto espressamente indicato nell'atto di deferimento, la contestazione si riferisce alla lettera dell'art. 6, comma 2, C.G.S. relativa alla responsabilità oggettiva della società", disponendo di procedersi oltre nella trattazione dell'udienza.

Uditi i difensori delle parti ed il sostituto Procuratore Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 7 agosto 2004 la Commissione Disciplinare ha inflitto ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: 1) quanto a Gennaro Dell'Aversana, l'inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; 2) quanto all'U.S. Gricignano, la penalizzazione di punti quattro, di cui due da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2003/2004 ed i residui due, ritenuta l'inefficacia della sanzione per la stagione 2003/2004, da scontare nella stagione 2004/2005; 3) quanto alla Pol. Succivo, la penalizzazione di un punto da scontare nella stagione sportiva 2004/2005, oltre all'ammenda di € 1.000,00.

Avverso tale delibera, con separati e tempestivi atti, hanno proposto appello avanti a questa Commissione tutti i soggetti sanzionati, chiedendone l'annullamento per vizi del giudizio e della procedura di deferimento, e comunque per l'insussistenza delle violazioni loro ascritte.

In particolare, l'U.S. Gricignano ha eccepito nel proprio appello la nullità dell'atto di deferimento della Procura Federale nei suoi confronti, per genericità ed inesattezza dei capi di imputazione, non potendosi a suo dire dallo stesso deferimento evincere il titolo della responsabilità ascritta alla società, non risultando neppure sostenibile che tale titolo, come precisato dalla citata ordinanza della Commissione Disciplinare, possa individuarsi nella responsabilità oggettiva, posto che nessun tesserato del Gricignano medesimo è stato deferito per i fatti, dei quali dovrebbe rispondere oggettivamente la società.

All'udienza del 13.9.2004 questa Commissione d'Appello ha proceduto, previa riunione degli appelli in epigrafe indicati, all'audizione in contraddittorio dei legali di fiducia delle parti e del rappresentante della Procura Federale.

Preliminarmente, il sostituto Procuratore Federale, avv. Schiacchitano, in ordine alla suddetta eccezione dell'appellante U.S. Gricignano ha precisato che tale società deve intendersi chiamata a rispondere dei fatti oggetto dell'illecito per cui è giudizio, ascritti a soggetti ad essa estranei, a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9, comma 3, C.G.S..

L'avv. Chiacchio, difensore dell'U.S. Gricignano, ha dunque ribadito la propria eccezione di nullità dell'atto di deferimento, anche alla luce dell'intervenuta precisazione da parte della Procura Federale in ordine al titolo della responsabilità della società appellante, apparendo violato il diritto di difesa della stessa, alla quale solo in grado d'appello è stata correttamente contestata la natura delle violazioni ascrittele.

Reputa la C.A.F. che, sotto tale assorbente profilo, il proposto appello sia fondato e possa trovare accoglimento la proposta eccezione preliminare di nullità dell'atto di deferimento, non risultando quindi necessario procedere all'esame degli ulteriori motivi di gravame.

La precisazione in ordine alla natura della responsabilità dell'U.S. Gricignano per i fatti oggetto del presente giudizio svolta in udienza dalla Procura Federale, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa la fondatezza di tale nuova contestazione, importa effettivamente un radicale mutamento del titolo della responsabilità ascrivibile alla società, in precedenza definita, tanto dalla Procura Federale nell'atto di deferimento, quanto dalla Commissione Disciplinare nella citata ordinanza, come oggettiva, e non presunta.

Ciò ha comportato una palese compressione del diritto di difesa della società appellante, alla quale, solo in grado di appello, è stato contestato tale ultimo titolo di responsabilità, con conseguente violazione delle norme sul contraddittorio. S'impone dunque, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S., l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio alla medesima Commissione Disciplinare che l'ha emessa, per un nuovo esame del merito del giudizio.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami come sopra proposti dall'U.S. Gricignano di Gricignano d'Aversa (CE), dalla Pol. Succivo di Succivo (CE) e dal Sig. Dell'Aversana

Gennaro, li accoglie, annullando l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi le relative tasse.

6 - APPELLO DELL'U.S. GRICIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3, 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

7 - APPELLO DELL'U.S. E. ZUPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3, 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

8 - APPELLO DEL SIG. MELESE SILVIO - PRESIDENTE U.S. E. ZUPO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

9 - APPELLO DEL SIG. AQUILANTE ANDREA - PRESIDENTE U.S. GRICIGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

A seguito della denuncia sporta dal Presidente della società Real Aversa riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla società U.S.E. Zupo nel corso della gara disputata in data 17.3.2004 con il Gricignano, esperiti gli opportuni accertamenti istruttori da parte dell'Ufficio Indagini, in data 21 luglio 2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania: 1) i Sigg.ri Silvio Melese e Severino Zanfagna, rispettivamente Presidente e Dirigente accompagnatore della società U.S.E. Zupo, ed Andrea Aquilante, Presidente della società U.S. Gricignano Calcio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 6, commi 1, 2 e 6, e 1, comma 1, C.G.S., per avere posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della citata gara; 2) le società U.S.E. Zupo e U.S. Gricignano Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 4; 6, comma 3, e 9, comma 3, C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri Presidenti ed al Dirigente dell'U.S.E. Zupo.

All'udienza del 5.8.2004, avanti all'adita Commissione Disciplinare, presenti i soggetti deferiti, assistiti dai rispettivi legali di fiducia, ed il sostituto Procuratore Federale, il difensore del Sig. Zanfagna eccepiva, fra l'altro, la mancata notificazione dell'atto di deferimen-

to al proprio assistito, talché la Commissione Disciplinare, riconosciuta fondata l'eccezione, disponeva lo stralcio della posizione procedurale del predetto, con rinvio degli atti alla Procura Federale, per gli adempimenti conseguenti di sua competenza.

Uditi i difensori delle parti ed il sostituto Procuratore Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 7 agosto 2004 la Commissione Disciplinare ha inflitto ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: 1) quanto a Melese Silvio, l'inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; 2) quanto ad Aquilante Andrea, l'inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; 3) quanto all'U.S.E. Zupo, la penalizzazione di punti quattro da scontare nella stagione sportiva 2004/2005; 4) quanto all'U.S. Gricignano, la penalizzazione di punti quattro da scontare nella stagione sportiva 2004/2005.

Avverso tale delibera, con separati e tempestivi atti, hanno proposto appello avanti a questa Commissione tutti i soggetti sanzionati, chiedendone l'annullamento per vizi del giudizio e della procedura di deferimento, e comunque per insussistenza delle violazioni loro ascritte.

In particolare, tutti gli appellanti hanno eccepito la nullità del giudizio di primo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare, per violazione del principio del contraddittorio, che sarebbe stata causata dall'illegittima decisione dell'Organo giudicante di stralciare la posizione processuale dello Zanfagna, anziché sospendere il giudizio, essendosi proceduto alla sua celebrazione pur in assenza di una parte di assoluta centralità ed importanza nella complessiva vicenda, trattandosi del principale autore della condotta incriminata, dalla quale discenderebbe la responsabilità ascritta agli altri incolpati.

All'udienza del 13.9.2004 questa Commissione d'Appello ha proceduto, previa riunione degli appelli in epigrafe indicati, all'audizione in contraddittorio nei legali di fiducia delle parti, i quali hanno ribadito la suesposta eccezione di nullità del giudizio di primo grado, e del rappresentante della Procura Federale, il quale ha dedotto l'irrelevanza dello stralcio della posizione dello Zanfagna, posto che, pur in assenza dello stesso, i fatti oggetto di giudizio potevano comunque ricavarsi dagli atti del processo e dalle dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini nel corso dell'istruttoria. Dopo aver rilevato che la Procura Federale ha comunque provveduto, successivamente al giudizio avanti alla Commissione Disciplinare al separato deferimento dello Zanfagna, il rappresentante della Procura stessa si è comunque rimesso, in ordine alla suddetta eccezione di nullità, alle determinazioni della C.A.F..

Questa Commissione reputa che sotto il descritto ed assorbente profilo di nullità del giudizio di primo grado il proposto appello sia fondato e possa trovare accoglimento la relativa eccezione preliminare, non risultando quindi necessario procedere all'esame degli ulteriori motivi di gravame.

Lo stralcio operato dalla Commissione Disciplinare in ordine alla posizione processuale dello Zanfagna, infatti, ha privato il giudizio di una parte necessaria al fine dell'unitaria e corretta ricostruzione degli accadimenti, dai quali scaturirebbe la pretesa responsabilità degli incolpati. Inoltre, l'unicità del fatto storico oggetto di giudizio e l'integrale dipendenza da esso di tutte le violazioni ascritte ai soggetti deferiti, ivi compreso naturalmente lo Zanfagna, consigliano ed anzi impongono che il giudizio diretto al loro accertamento sia svolto unitariamente, nel pieno contraddittorio di tutti i soggetti deferiti, pena l'irrimediabile compressione del loro diritto di difesa, per violazione del principio dell'unitarietà del contraddittorio medesimo.

S'impone dunque a questa Commissione la necessità di disporre, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S., l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio alla medesima Commissione Disciplinare che l'ha emessa, per un nuovo esame del merito del giudizio nel pieno ed unitario contraddittorio di tutti i soggetti deferiti.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami come sopra proposti dall'U.S. Gricignano d'Aversa (CE), dall'U.S. E. Zupo di Teano (CE), dal Sig. Melese Silvio e dal Sig. Aquilante

Andrea li accoglie, annullando l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi le relative tasse.

10 - APPELLO DELL'A.S. F.C. RIOP SANGIUSEPPE AVVERSO IL COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI DEL CAMPIONATO ECCELLENZA (IN RELAZIONE ALLA PENALIZZAZIONE DELL'U.S. SUCCIVO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO DELL'AVERSANA GENNARO) (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

In data 23.8.2004 l'Associazione Sportiva F.C. Riop Sangiuseppe ha inoltrato a questa Commissione e, per conoscenza alla Polisportiva Succivo, l'atto datato 22.8.2004 denominato "ricorso avverso il completamento degli organici (ripescaggio) eccellenza campana" sostenendo, in sintesi, una pretesa diretta inferenza della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania nell'ambito di un procedimento disciplinare per illecito che aveva coinvolto le società Gricignano e Succivo, ed in particolare della penalizzazione di un punto in classifica comminata a quest'ultima, nei confronti dei provvedimenti assunti dal Comitato Regionale Campania per il completamento degli organici del Campionato di Eccellenza, ed in particolare in relazione al mancato "ripescaggio" della ricorrente che, retrocessa alla conclusione dell'ultimo campionato, aveva fatto richiesta di essere ugualmente iscritta al suddetto campionato.

Rileva, tuttavia, questa C.A.F. che la ricorrente, apoditticamente concludendo il proprio atto con la richiesta di "ammissione della Riop Sangiuseppe al Campionato di Eccellenza", non ha in realtà concretamente impugnato alcun provvedimento di organi di Giustizia Sportiva, né d'altro canto il provvedimento invocato dalla medesima ricorrente potrebbe in alcun caso essere assunto da questa Commissione, che è organo di Giustizia Sportiva preposto a conoscere dei reclami proposti avverso le decisioni degli organi di primo e secondo grado, mancando in assoluto nella fattispecie l'oggetto del reclamo e dovendosi pertanto procedere alla declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. F.C. Riop Sangiuseppe di S. Giuseppe Vesuviano (NA) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 9/C - RIUNIONE DEL 20 SETTEMBRE 2004

1 - APPELLO DEL CALCIATORE MOTTA STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 16.7.2004)

Il calciatore Stefano Motta, tesserato per la Società Real Cesate Saronno ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, pubblicata sul C.U. n. 5 del 16 luglio 2004, con la quale lo stesso veniva squalificato, in parziale accoglimento del suo reclamo, fino al 31.12.2006.

Il reclamante si limita a chiedere il riesame dell'episodio per il quale è stato sanzionato senza addurre alcun motivo di irritualità. Ciò comporta la inammissibilità del ricorso non essendo ammesso un terzo grado di giudizio relativo al merito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Motta Stefano e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL F.C. FOOTBALL FIVE BERGAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DIFENSI EMANUELE FINO AL 30.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 527 del 16.7.2004)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il F.C. Football Five Bergamo ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque con Com. Uff. n. 527 del 16 luglio 2004.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla medesima società, avverso la sanzione inflitta al calciatore Defendi Emanuele fissandola al 30.11.2006.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita *"come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate"*.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che il F.C. Football Five Bergamo con l'atto di appello in questione, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto F.C. Football Five Bergamo di Bergamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. ROMA VIII AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI SEI DEL PRESIDENTE SIG. MIMMO ZINGARO E DELL'AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO

DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 108 del 5.8.2004)

La Società A.S. Roma VIII ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio pubblicata sul C.U. n. 108 del 5 luglio 2004 con la quale al Presidente protempore Sig. Mimmo Zingaro veniva comminata la inibizione per sei mesi.

Sostiene la reclamante che la sanzione inflitta appare sproporzionata per eccesso, in quanto il tesseramento dei calciatori competeva al segretario della Società, a ciò delegato, e non al Presidente. Inoltre il comportamento della Società Roma VIII era stato del tutto regolare in quanto l'inoltro al Comitato Regionale del foglio di tesseramento del calciatore Fortini Andrea era avvenuto in modo casuale e senza alcuna intenzione di commettere una irregolarità.

Ritiene la C.A.F. che il ricorso non può essere accolto in quanto le dichiarazioni del Fortini escludono l'attendibilità di quanto, solo in questa sede, sostenuto dalla Società Roma VIII.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Roma VIII di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE BALOCCO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 2 del 15.7.2004)

Il calciatore Balocco Matteo ha proposto ricorso nei termini avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana di cui al C.U. n. 2 del 15 luglio 2004 con la quale la sanzione della squalifica fino al 20.5.2006 inflitta al ricorrente a seguito di quanto accaduto nella gara Pesciola Calcio/U.S. Pian di Scò del 16.5.2004 è stata ridotta al 20.11.2005.

Rileva la C.A.F. che in questa sede non è possibile riprendere in esame il fatto come risulta accertato nel giudizio di secondo grado. Nella specie la ricorrente assume esclusivamente motivi di merito e pertanto il ricorso, ai sensi dell'art. 33 punto 1 C.G.S., deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Balocco Matteo e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEI SIGG.RI GENTILE FRANCESCO E STODDEN SUSANNE PER IL FIGLIO MINORE STEFANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GENTILE STEFANO IN FAVORE DELL'A.S. POSILLIPO VIRGILIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004)

La Commissione Tesseramenti, chiamata dalla Commissione Vertenze Economiche a pronunciarsi, ex art. 43.4 lett. b) del Codice Giustizia Sportiva, in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Gentile Stefano, nato il 9.3.1988, in favore della Società Pro Calcio Posillipo, per la stagione sportiva 2001/2002, dichiarava valido e produttivo di effetti tale tesseramento (Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale Gentile Francesco e Stodden Susanne, genitori esercenti la potestà parentale del proprio figlio Stefano, sostenendo l'illegittimità della pronuncia della Commissione Tesseramenti, la quale, fra l'altro, aveva completamente disatteso le conclusioni cui era pervenuto il Collaboratore dell'Ufficio In-

dagini (incaricato), che aveva appurato in modo chiaro ed inequivocabile che le firme apposte sul cartellino del calciatore di cui trattasi erano apocrife e che quindi il documento in esame doveva ritenersi nullo e privo di effetti.

Rilevava poi la violazione del principio del contraddittorio, da parte della Commissione Tesseramenti, avendo questa, dopo aver ritenuto indispensabile l'audizione del calciatore Gentile Stefano e dei genitori, deliberato senza escuterli, malgrado fossero stati adottati validi e giustificati motivi.

Chiedevano pertanto l'annullamento della impugnata delibera.

L'appello è fondato e va accolto.

Risulta pacificamente dagli atti, dalla esauriente relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, nonché "ictu oculi", come il cartellino di tesseramento del calciatore Gentile Stefano per la Soc. Pro Calcio Posillipo sia irregolare, essendo apocrife le firme di entrambi i genitori del Gentile Stefano, così come apocrifa quella vergata dal Presidente della Soc. Pro Calcio Posillipo.

Ciò comporta conseguentemente la nullità del tesseramento in oggetto, e quindi la sua invalidità, con ciò superandosi la rilevata violazione del contraddittorio.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dai Sigg.ri Gentile Francesco e Stodden Susanne per il figlio minore Stefano, annulla l'impugnata delibera, dichiarando nullo il tesseramento 2001/2002 del calciatore Gentile Stefano in favore dell'A.S. Posillipo Virgilio. Ordina restituirsì la relativa tassa.

6 - APPELLO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GENTILE STEFANO IN FAVORE DELL'A.S. POSILLIPO VIRGILIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004)

La Commissione Tesseramenti, chiamata dalla Commissione Vertenze Economiche a pronunciarsi, ex art. 43.4 lett. b) del Codice Giustizia Sportiva in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Gentile Stefano, nato il 9.3.1988, in favore della Società Pro Calcio Posillipo per la stagione sportiva 2001/2002, dichiarava valido e produttivo di effetti tale tesseramento (Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la S.S. Lanciano s.r.l. sottolineando come già nel giudizio di primo grado la Commissione Premi di preparazione avesse respinto la domanda della A.S. Posillipo Virgilio nei confronti della S.S. Lanciano s.r.l., e come erroneamente la Commissione Tesseramenti avesse ritenuto valido il tesseramento del calciatore Gentile Stefano in favore della Società Pro Calcio Posillipo per la stagione sportiva 2001/2002, pur risultando, dagli atti dell'Ufficio Indagini apocrife le firme apposte sul cartellino di tesseramento.

Chiedeva pertanto dichiararsi nullo il soprarichiamato tesseramento.

Il ricorso è inammissibile.

Non risultando la S.S. Lanciano s.r.l. parte nel procedimento presso la Commissione Tesseramenti che riguardava esclusivamente la Società A.S. Posillipo Virgilio e il calciatore Gentile Stefano, l'appellante non ha titolo alcuno ad impugnare tale delibera.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione, l'appello come sopra proposto dalla S.S. Lanciano di Lanciano (Chieti) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DEL CALCIATORE MISCIOSCIA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI DUE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 527 del 16.7.2004)

Con ricorso datato 30.7.2004, Michele Miscioscia, ex art. 19 del Regolamento dell'Attività Antidoping, adiva questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al C.U. n. 527 del 16 luglio 2004, con cui gli era stata inflitta la squalifica per anni due, in relazione al fatto che egli era risultato positivo alla cocaina e metaboliti della stessa, in occasione di un controllo di una gara di Calcio a Cinque.

Il dibattimento si è svolto alla presenza del ricorrente di persona, assistito dal suo avvocato e del rappresentante della Procura federale.

La meditata difesa del Miscioscia ha proposto una suggestiva lettura della normativa applicabile, che peraltro comporta una sostanziale modificazione della lettera e da anche della ratio cui la stessa si ispira.

Va all'uopo ricordato che l'art. 4 del Regolamento prevede e disciplina una "Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti" sulla cui base vanno valutati i controlli eseguiti; se è vero che la detta lista può individuare una categoria di sostanze specifiche che, per le loro caratteristiche, possono comportare l'applicazione dell'art. 18.3 del Regolamento, la cocaina non rientra tra tali sostanze specifiche, ma costituisce sostanza vietata, puramente e semplicemente. Tanto rende influente qualsiasi ulteriore considerazione attinente alla pure sollevata questione circa l'inidoneità o meno di tale stupefacente a migliorare la prestazione agonistica.

Chiarito questo punto fondamentale, cade il principale motivo di appello del Miscioscia, attesa la natura del sistema introdotto con il vigente sistema antidoping, che non può essere letto che nella restrittiva portata che è stata esposta.

L'abile riferimento difensivo alla preminente valenza sportiva del regolamento antidoping infatti, pur investendo uno dei profili cui la disciplina si ispira, non è idoneo a scalfire la già rilevata rigidità del sistema normativo, che non recede di fronte ad una considerazione considerata evidentemente recessiva dal legislatore.

Su tale base, va esaminata la subordinata richiesta di applicazione di attenuanti: per quanto riguarda quella di cui all'art. 18.5.1, basterà osservare che, a tacer d'altro, il Miscioscia non ha affatto dimostrato il modo di assunzione della cocaina, ma ha fornito una versione dei fatti, giustamente definita ondivaga dalla Commissione Disciplinare, e oltretutto contraddetta dal fatto che l'assunzione di cocaina tramite il fumo viene comunemente indicata con il nome di Crac; inoltre, la presenza di metaboliti della sostanza vietata dimostrano che l'assunzione non è stata unica, come sostenuto. Tali considerazioni logiche sono più che congrue per contestare la tesi del ricorrente.

A proposito della attenuante di cui al successivo art. 18.5.2, valgono le medesime considerazioni, mentre per quella di cui al 18.5.3, va rilevato che il senso è proprio quello di favorire chi contribuisce a far individuare altri soggetti colpevoli o correi e tanto, anche se ovviamente esclude da tale attenuante chi assume di aver assunto la sostanza vietata inconsapevolmente appare come condizione ineliminabile per l'applicazione della stessa; del resto, l'ordinamento statale prevede addirittura sconti consistenti di pena per i c.d. pentiti, che non possono essere certamente soggetti non consapevoli dei delitti commessi: la finalità della norma in esame presenta evidenti analogie e quindi ha, per sua natura un ambito applicativo circoscritto, ma non per questo illogico o discriminatorio.

In base alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Miscioscia Michele e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. LAVELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. GENTILE RAFAELE E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 AD ESSA SOCIETÀ, PER

VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 5 del 28.7.2004)

A seguito del deferimento da parte della Procura Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata infliggeva a Gentile Raffaele, Presidente della Associazione Sportiva F.C. Lavello, la sanzione sportiva della inibizione per mesi tre per violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice Giustizia Sportiva e alla suddetta società l'ammenda di Euro 3.500,00 per violazione dell'art. 2 comma 4 dello stesso Codice.

La Commissione Disciplinare riteneva in tal modo sanzionare il comportamento del Gentile che al termine della gara Horatiana Venosa/Francavilla del 22.2.2004 si era recato negli spogliatoi della società Venosa congratulandosi per la vittoria con i giocatori ai quali nella circostanza aveva anche promesso un premio.

A sostegno del gravame la società ricorrente sostanzialmente assume che il Gentile sarebbe entrato nello spogliatoio del Venosa non come Presidente della società Lavello ma solo come titolare della Erreggi Costruzioni s.r.l. sponsor della suddetta squadra. Conseguentemente chiede il proscioglimento del Gentile e della società Lavello e, in subordine, una riduzione delle sanzioni inflitte.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, la accertata e indebita presenza negli spogliatoi del Gentile, Presidente di una squadra che, peraltro, milita nello stesso campionato della H. Venosa, viola certamente quei principi di lealtà e correttezza posti dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La eccepita circostanza che il Gentile sia entrato negli spogliatoi quale titolare della Erreggi Costruzioni s.r.l. sponsor della H. Venosa, costituisce un mero ed evidente espediente difensivo che non può essere utilmente speso nel caso in esame posto che l'esistenza di un contratto di sponsorizzazione non solo non autorizzava comunque l'ingresso del Gentile ma certamente non faceva perdere allo stesso la sua qualifica di Presidente della società Lavello che, è opportuno ribadirlo per una adeguata valutazione del fatto, partecipa al medesimo campionato della H. Venosa.

Ritenuto, pertanto, che correttamente è stata ravvisata la responsabilità del Gentile conseguentemente va affermata la oggettiva responsabilità della Società Lavello che, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Codice Giustizia Sportiva risponde dell'operato del suo presidente.

Occorre, infine, aggiungere che non può trovare accoglimento la richiesta riduzione delle sanzioni inflitte apparendo le stesse congrue e adeguate al fatto così come sopra accertato e non ravvisandosi elementi che possano indurre ad una diversa e più benevola valutazione del comportamento del Gentile.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Lavello di Lavello (PZ) e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.C. HORATIANA VENOSA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 5 del 28.7.2004)

Con ricorso ritualmente inoltrato la A.C. Horatiana Venosa ha imputato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata che ha applicato alla predetta società la sanzione sportiva di euro 2.500,00 di ammenda per violazione dell'articolo 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare la Commissione Disciplinare ha ritenuto la responsabilità della A.C. Horatiana Venosa per aver omesso di comunicare al Comitato Regionale Basilicata l'esistenza di un contratto di sponsorizzazione con la ditta Erreggi di Gentile Raffaele presidente della squadra F.C. Lavello militante nel medesimo campionato.

Deduca la società ricorrente che la Commissione Disciplinare avendo prosciolto il Presidente della società Horatiana Venosa dall'incolpazione di non aver rappresentato al Comitato Regionale l'esistenza del suddetto contratto di sponsorizzazione non avrebbe potuto conseguentemente affermare la responsabilità della società per il medesimo fatto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'articolo 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva prevede infatti la responsabilità oggettiva della società relativamente all'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Orbene la stessa Commissione Disciplinare ha riconosciuto che non esiste una norma che imponga l'obbligo di comunicare al Comitato di appartenenza l'esistenza di un contratto di sponsorizzazione e conseguentemente non ha ritenuto di ravvisare alcuna responsabilità nell'operato del presidente della società Horatiana Venosa. Ne deriva che non può evidentemente ravvisarsi per lo stesso fatto una responsabilità oggettiva della H. Venosa in quanto il Codice di Giustizia Sportiva non prevede nei casi di specie una autonoma e diretta responsabilità della società.

La C.A.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto deve conseguentemente annullare la decisione della Commissione Disciplinare e disporre la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla A.C. Horatiana Venosa di Venosa (PZ), annulla l'impugnata delibera e dispone restituirsì la tassa versata.

10 - APPELLO DEL CALCIATORE FIONDA ANDREA AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON VALIDITÀ DELLO SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 N.O.I.F., DISPOSTO DAL COMITATO INTERREGIONALE, CON LA S.S. CASSINO 1927 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 1/D del 15.7.2004)

La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1/D del 15.7.2004 dichiarava invalido lo svincolo del calciatore Fionda Andrea dalla Soc. S.S. Cassino 1927, disposto con provvedimento del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, a decorrere dal 1.7.2004, per accertata falsità della firma del Presidente della predetta società.

Avverso tale decisione proponeva appello il Fionda.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Le argomentazioni della Commissione Tesseramenti sono, infatti, condivisibili e devono intendersi, qui, integralmente riportate.

I motivi di appello non inficiano questa conclusione.

Nessun rilievo, ai fini della presente decisione, può avere il fatto che "la busta 'già predisposta', indirizzata a Fionda Andrea, con all'interno l'accordo di svincolo in triplice copia", siano state consegnate al calciatore, presso gli uffici amministrativi della Soc. S.S. Cassino 1927, in Cervaro, dal segretario della società Benito Coppola.

La falsità della firma del Presidente del S.S. Cassino 1927 (non contestata dal ricorrente) comporta, infatti, per i principi generali in materia contrattuale, correttamente, evidenziati dalla Commissione Disciplinare, la declaratoria di invalidità dello svincolo di Fionda Andrea disposto con il predetto provvedimento.

Va disposto l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Fionda Andrea ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. ANGRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALVELINO/ANGRI DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

Al termine della gara Casalvelino/Angri del 21.3.2004, il Dirigente assompagnatore dell'A.S. Angri consegnò al Direttore di Gara una riserva scritta, nella quale dichiarava che il medesimo d.d.g. gli avrebbe consegnato la distinta dei calciatori partecipanti alla gara della squadra avversaria soltanto al termine dell'incontro, benché la stessa gli fosse stata richiesta dal capitano dell'Angri, sia prima dell'inizio della gara, sia nell'intervallo della stessa.

A tale riserva fece seguito la proposizione, da parte dell'A.S. Angri, di un reclamo diretto al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, nel quale la reclamante sosteneva, per i motivi suddetti, la violazione dell'art. 61 N.O.I.F..

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 69 dell'8 aprile 2004, l'adito Giudice Sportivo ha respinto il reclamo dell'A.S. Angri, ritenendo fonte di prova privilegiata il rapporto arbitrale, dal quale si evince che l'arbitro, prima dell'inizio della gara, ha comunicato al capitano dell'A.S. Angri l'intenzione di consegnargli la distinta del Casalvelino, ma lo stesso gli ha dichiarato che avrebbe potuto farlo tranquillamente a fine gara.

Avverso tale decisione ha interposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania l'A.S. Angri, sostenendo che con la sottoscrizione "per ricevuta e conferma" della succitata riserva scritta, consegnatagli a fine gara, l'arbitro avrebbe ammesso, contrariamente a quanto riferito nel rapporto ufficiale, di non aver consegnato la distinta al capitano dell'Angri all'inizio della gara, ma solo alle ore 17,20 (dopo il termine della stessa), nonostante le reiterate richieste del capitano stesso.

Esperiti i necessari atti di istruzione, con delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 29 aprile 2004, l'adita Commissione Disciplinare, attesa la contraddittorietà fra quanto dall'arbitro affermato nel proprio rapporto e quanto risultante dalla riserva scritta consegnatagli al termine della gara; constatata la sussistenza di un dubbio in ordine al momento dell'apposizione, di seguito alla locuzione "per ricevuta", dell'altra "e conferma", secondo l'arbitro aggiunta successivamente alla sua sottoscrizione e senza il di lui consenso, per l'appellante apposta dal Dirigente dell'Angri alla presenza del d.d.g. e con il consenso dello stesso; ritenuto perciò necessario accertare preventivamente la fondatezza delle circostanze poste a fondamento del ricorso, ha deciso di rimettere copia degli atti all'Ufficio Indagini al fine dell'accertamento della fondatezza di tutte le asserzioni sostenute dalla società ricorrente, riservando all'esito ogni provvedimento.

Esperate le opportune indagini da parte del preposto Ufficio federale e trasmesse le risultanze delle stesse alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, quest'ultima, con delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 7.8.2005, osservato come le concordi deposizioni del d.d.g., dei suoi assistenti e del Commissario di campo tendessero a confermare in maniera univoca quanto affermato dall'arbitro nel proprio rapporto, non potendosi al contrario dare credito alla versione sostenuta dalla reclamante, né in ordine alla presunta reiterata richiesta della distinta formulata all'arbitro dal capitano della squadra, né in relazione alla pretesa apposizione della locuzione "e conferma" alla presenza dell'arbitro e di altri testimoni; considerato come, per giurisprudenza costante degli organi di Giustizia Sportiva, la mancata espressa richiesta della distinta dei calciatori avversari, prima dell'inizio della gara, configuri un'ipotesi di rinuncia a visionare la stessa, con la conseguenza che, in tal caso, l'omessa consegna della medesima da parte dell'arbitro non costituisce fattore invalidante la gara, ha respinto il proposto reclamo.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Angri, chiedendo, in totale riforma della gravata delibera, l'annullamento della gara *de qua* ed il conseguente ordine di ripetizione della stessa.

Rileva l'appellante che l'Ufficio Indagini non avrebbe terminato i lavori prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, come previsto dall'art. 27, comma 8, C.G.S., dolendosi, inoltre, della mancata sostituzione del rappresentante dell'Ufficio Indagini incaricato delle attività istruttorie, come richiesto dalla stessa reclamante, per una pretesa "incompatibilità territoriale", essendo lo stesso originario di un paese prossimo a Casalvelino, e concludendo sul punto con la richiesta di declaratoria di nullità delle indagini svolte; nel merito, insiste nella ricostruzione dei fatti da essa già operata avanti alla Commissione Disciplinare, delineando una colposa omissione del d.d.g. nella consegna della distinta al capitano della squadra, nonostante le sollecitazioni di questi, ed una successiva ammissione di tale mancanza da parte dello stesso d.d.g., che avrebbe acconsentito in presenza di testimoni all'apposizione, in calce alla ricerca presentatagli a fine gara, dell'espressione "e conferma" di seguito a quella "per ricevuta", indubitabilmente vergata su suo pugno.

Reputa l'adita Commissione che il proposto appello sia sfornito di sufficienti elementi di fondatezza e come tale non possa trovare accoglimento.

Quanto alle eccezioni poste a fondamento della richiesta di declaratoria di nullità delle indagini, infatti, occorre in primo luogo rilevare che, per costante giurisprudenza di questa C.A.F., il termine previsto dall'art. 27, comma 8, C.G.S. deve intendersi riferito alle indagini in senso stretto, cioè ai veri e propri atti di istruzione probatoria - che nella fattispecie si sono sicuramente conclusi entro il termine della stagione sportiva - a nulla rilevando che l'Ufficio Indagini, espletate tempestivamente le proprie attività, rassegni poi la propria relazione successivamente allo scadere del termine suddetto. La censura sul punto svolta dalla reclamante, quindi, non può trovare accoglimento.

Neppure l'ulteriore eccezione, relativa alla mancata sostituzione dell'incaricato dell'Ufficio Indagini al compimento degli atti di istruzione probatoria, per una pretesa sorta di sua incompatibilità, merita apprezzamento. Infatti, al di là del fatto che, pur non essendo strettamente necessario, per il compimento di tutta una serie di atti di istruzione al suddetto rappresentante dell'Ufficio indagini ne è stato affiancato altro, che in alcuni casi ha anche sostituito il primo, vi è comunque, in generale, che ai rappresentanti del citato Ufficio non possono di certo applicarsi, neppure in via derivata o analogica, le norme di legge sulla ricusazione, non trattandosi di organi giudicanti, ma inquirenti. Ad ogni buon conto, a tutto voler concedere, la circostanza rilevata dalla reclamante - cioè l'essere il rappresentante dell'Ufficio Indagini nativo di un paese prossimo a Casalvelino - non appare di alcun rilievo, anche tenendo conto delle suddette norme.

Nel merito, infine, il reclamo è infondato, apparendo la decisione della Commissione Disciplinare impugnata sorretta da congrua e logica motivazione. In effetti, le deposizioni rilasciate all'Ufficio Indagini dal d.d.g., dai suoi assistenti e dal Commissario di campo, nella loro convergenza ed univocità, hanno sostanzialmente confermato quanto *ab origine* riferito dallo stesso arbitro dell'incontro nel proprio referto, che comunque costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, fonte di prova privilegiata. In difetto di un'incontestabile prova contraria, che nella fattispecie non sussiste, dunque, la dinamica dei fatti risultante dagli atti ufficiali di gara non può essere posta in discussione, non potendosi dare ingresso alla diversa ricostruzione operata dalla reclamante.

Il proposto gravame non può pertanto trovare accoglimento.

Pe questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Anghi di Anghi (SA) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE CASSANO ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 68 del 17.9.2004)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 63 del 14 settembre 2004, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in relazione alla gara Roma/Fiorentina disputata in data 12 settembre 2004, ha inflitto al calciatore dell'A.S. Roma, Antonio Cassano, la squalifica per n. 2 giornate effettive di gara, perché al 45° del primo tempo, in un contesto estraneo all'azione in svolgimento, colpiva un avversario con una manata sul volto.

Avverso tale provvedimento, con atto del 15.9.2004, l'A.S. Roma ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato da due ad una giornata effettiva di gara, ovvero, in subordine, la commutazione della sanzione, relativamente alla seconda giornata di squalifica, in un'equa ammenda a carico del calciatore.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 68 del 17 settembre 2004 l'adita Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo dell'A.S. Roma, rilevando che la condotta posta in essere dal Cassano, come emergente dal referto arbitrale, sarebbe connotata, per sua stessa natura e per l'obiettivo attinto, dalla violenza e dalla pericolosità, dovendosi nella fattispecie reputare ininfluyente la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dal direttore di gara, in quanto il danno all'integrità fisica del destinatario non costituisce un requisito essenziale dell'atto violento, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l'intrinseca sua idoneità a ledere.

Con atto del 17.9.2004 l'A.S. Roma ha adito questa Commissione d'Appello Federale, interponendo gravame avverso la suddetta deliberazione e reiterando i *petita* già formulati con il primo reclamo.

La società appellante censura l'impugnato provvedimento rilevando che la Commissione Disciplinare non avrebbe correttamente valutato la condotta posta in essere dal Cassano al fine della sua qualificazione come "violenta", mancando inoltre di considerare fondamentali aspetti fattuali relativi al comportamento provocatorio e simulatorio tenuto dal calciatore avversario, nonché la circostanza, riferita dal Direttore di gara negli atti ufficiali, di come quest'ultimo non abbia riportato nell'occorso alcuna conseguenza fisica. Lamenta, infine, che nella quantificazione della sanzione inflitta al proprio calciatore non si sia tenuto conto di un precedente, del tutto analogo al caso di specie, nel quale fu comminata all'autore dell'atto violento una sola giornata di squalifica.

Alla riunione del 20.9.2004 avanti a questa Commissione sono comparsi il Sig. Cassano personalmente, oltre al legale rappresentante dell'A.S. Roma ed al D.S. della stessa, tutti assistiti dall'Avv. Antonio Conte, che ha ribadito i motivi di reclamo, insistendo per l'accoglimento delle richieste già formulate.

Il proposto appello è solo in parte fondato e merita perciò parziale accoglimento.

Osserva questa Commissione, infatti, che non può aderirsi alle argomentazioni dell'appellante in ordine alla pretesa mancanza dell'elemento della violenza nella condotta posta in essere dal Cassano, dovendosi qui ribadire che nella qualificazione di violento di un atto occorre prescindere totalmente dalla mancanza di effettivi danni all'integrità fisica del destinatario, che da esso siano derivati, essendo al contrario necessaria la mera verifica dell'astratta idoneità lesiva e dell'intrinseca pericolosità del gesto medesimo; nella fattispecie è indubbio che la condotta posta in essere dal Cassano presenti, seppure in grado attenuato, le caratteristiche della pericolosità e dell'astratta lesività dell'integrità fisica del destinatario, essendo stato fra l'altro quest'ultimo attinto direttamente al volto.

Pur tuttavia, reputa questa Commissione che se tale principio non possa in nessun modo essere posto in discussione per quanto concerne il momento della verifica della punibilità della condotta - dovendosi qualificare violenta, e quindi punibile, quella che presenti le testè enucleate caratteristiche - con riguardo al successivo momento della valutazione della gravità della condotta, ai fini della graduazione della sanzione da infliggere all'autore della stessa, il giudicante possa prendere in considerazione e tenere nel dovuto

conto l'effettivo grado di violenza, che abbia connotato il gesto, e le concrete conseguenze lesive, che dallo stesso siano derivate al destinatario.

Nel caso di specie, è indubbio che la condotta del Cassano, per le concrete modalità di attuazione, possedesse uno scarso potenziale lesivo ed una modesta attitudine lesiva, tant'è che il destinatario della medesima, come il direttore di gara ha avuto cura di specificare negli atti ufficiali, non ha riportato alcuna conseguenza fisica ed ha potuto normalmente proseguire la propria gara.

In tale ottica, la sanzione inflitta al Cassano appare eccessiva a questa Commissione, anche tenendo conto del fatto che, per episodi analoghi, primo fra tutti quello indicato dalla difesa dell'A.S. Roma, all'autore di gesti violenti, tuttavia connotati da uno scarso grado di intrinseca lesività, che non hanno effettivamente causato alcuna conseguenza dannosa al loro destinatario, sono state inflitte dagli Organi di Giustizia sportiva sanzioni di minor rigore.

Questa C.A.F., infine, reputa che possa ulteriormente valorizzarsi, ai fini dell'irrogazione della giusta sanzione al Cassano, il fatto che questi sia incorso per la prima volta in episodi del tipo di quello in esame, non avendo mai in precedenza riportato squalifiche per condotta violenta.

In conclusione, questa Commissione ritiene che, per le ragioni suesposte, possa trovare accoglimento la richiesta svolta dall'appellante in via subordinata, apparendo equa sanzione da comminare al Cassano quella costituita dalla squalifica per una sola giornata effettiva di gara, oltre all'ammenda di € 10.000,00.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma, riduce ad una giornata la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Cassano Antonio ed infligge allo stesso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00. Ordina restituirsi la tassa versata.

